

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 agosto 2007

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla *Serie generale*, pubblica quattro *Serie speciali*, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)  
2<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)  
3<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Regioni* (pubblicata il sabato)  
4<sup>a</sup> *Serie speciale*: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

A pagina 18 si legge

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2007.

**Autorizzazione al Consorzio «DNV - Modulo Uno Scarl»,<sup>1</sup> Agrate Brianza, come organismo notificato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ  
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Vista la direttiva n. 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2006 prot. MISE n. 57594 del 9 ottobre 2006, con la quale il consorzio DNV - Modulo Uno Scarl con sede legale in via Coleoni n. 9 - 20041 Agrate Brianza (Milano) e sede operativa in via Courgnè n. 21 - 10156 Torino, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Decreta:

1. Il consorzio DNV - Modulo Uno Scarl è designato ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 2006/95/CE;

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico del consorzio DNV - Modulo Uno Scarl e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. Il consorzio DNV - Modulo Uno Scarl è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale Sviluppo Produttivo e Competitività - Ispettorato Tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale Sviluppo Produttivo e Competitività - Ispettorato Tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.